


DUE IMPORTANTI DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Redazione



C. cost., 18 novembre 2021, n. 216, Coraggio, Presidente, Viganò, Redattore

C. cost., 18 novembre 2021, n. 217, Coraggio, Presidente, Viganò, Redattore

Diamo notizia di due importanti decisioni con le quali la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali sulla disciplina del mandato d'arresto europeo.

Con l'ordinanza n. 216 ha chiesto se l'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole.

Con l'ordinanza n. 217 ha chiesto, in primo luogo, se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che – nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza – precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo, e, in secondo luogo e in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna.

La Corte ha anche chiesto che le questioni siano trattate con procedura accelerata, considerata l'importanza che i temi assumono nelle dinamiche di cooperazione giudiziaria tra Stati membri.

[C_cost_216_2021](#)

[C_cost_217_2021](#)